



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 113 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA DEL
SIG. A.G. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI
PER CANE RANDAGIO – CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO (ASL).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20 settembre 2005** al **05 ottobre 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 15.07.2005, con prot. n.78, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Francesco Paolo Ricci – dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta - dal Sig. A.G. c/ il Comune di Molfetta;

l'attore assume che il giorno 02.05.2005, alle ore 8,45 circa, percorrendo in bicicletta la locale Via Giovinazzo unitamente ad altri cicloamatori, giunto all'altezza dell'immobile del "Consorzio Meral", quasi di fronte alla concessionaria d'auto Renault, precipitò a terra a causa di un cane randagio che, sbucando all'improvviso, gli si avventò contro tentando di azzannarlo;

che nella detta circostanza l'istante riportò lesioni fisiche poi diagnosticate dal Pronto Soccorso Ospedaliero in "...OMISSIS";

la citazione de qua è per l'udienza del **14 novembre 2005**, con invito a costituirsi nei termini di legge ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., per ivi, nel merito, sentire dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Molfetta nella causazione dell'evento dedotto e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni

materiali e fisici subiti dall'istante nella misura non inferiore ad € 11.836,98 ovvero in quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, il tutto, maggiorato di interessi legali e svalutazione monetaria, con condanna a spese e competenze di causa; è richiesta, in via istruttoria, interrogatorio formale ed eventuale ammissione CTU;

Ciò premesso,

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere all'azione intentata dal Sig. A., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia perché l'evento si è verificato fuori del centro abitato su strada statale, sia perché la domanda si appalesa decisamente esosa e non giustificata nel quantum, sia perché la responsabilità ricade sull'ASL BA/2 cui compete per legge il servizio veterinario;

Ritenuto, altresì, per quanto sopra dedotto, di autorizzare la chiamata in causa dell'ASL BA/2 in qualità di terzo;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Francesca Magliano, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di affidare all'Avv. Francesca Magliano con studio sito in Molfetta, al Viale Pio XI° n. 48 – 6/7 l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, instaurato dal Sig. A.G. c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa, autorizzando la chiamata in causa dell'ASL BA/2 in qualità di terzo.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
